

REGIONE CAMPANIA

L.R. 30 aprile 1975, n. 25. (Stralcio)

Referendum popolare.

Pubblicata nel B.U. Campania 7 maggio 1975, n. 20.

(...)

Capo III - Procedimento per il referendum popolare relativo alla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni

Art. 25

Per il referendum popolare previsto all'art. 1, comma unico, n. 2, per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni si applicano le norme contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni interessati, nonché i cittadini che, benché non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione, siano muniti di una delle sentenze di cui all'articolo 45 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 26

Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte di appello di Napoli e al Presidente del Tribunale di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e S. Maria Capua Vetere, a seconda della provincia di appartenenza del Comune o dei Comuni interessati e deve essere comunicato al competente Presidente della Commissione elettorale mandamentale.

I Sindaci dei Comuni interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

Art. 27

L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente e 2 scrutatori, di cui uno con funzioni sostitutorie del Presidente, e di un Segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale provinciale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei gruppi politici o, in mancanza dei gruppi, dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e nel Consiglio del Comune o di Comuni interessati.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente del gruppo politico o del Segretario provinciale del partito. Il mandato da parte del Presidente del Gruppo politico può essere anche autenticato, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio regionale o dal Sindaco.

Art. 28

Le schede per il referendum sono fornite dalla Presidenza della Regione e contengono il quesito, a caratteri chiaramente leggibili, e formulato secondo del caso come segue:

- A) " Volete che sia istituito il nuovo Comune di _____ mediante autonomia della frazione di _____ o delle frazioni di _____ del Comune di _____ ?
- B) "Volete che le circoscrizioni dei Comuni di _____ e di _____ vengano modificate secondo il piano pubblicato?"
- C) "Volete che il Comune di _____ assuma la nuova denominazione di Comune di _____ ?"
- D) "Volete che sia istituito il nuovo Comune di _____ mediante la fusione dei Comuni di _____ ?" ⁽⁴⁾
- Dopo il quesito a caratteri più rilevanti va scritto:
[SI] [NO]

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita, un segno sulla risposta o comunque nello spazio che la contiene.

(4) Settore aggiunto dall'articolo unico, *L.R. 4 maggio 1981, n. 30.*

Art. 29

1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum è costituito presso il rispettivo Tribunale del capoluogo di provincia e per la Provincia di Caserta, presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, l'Ufficio centrale provinciale per il referendum composto nei modi previsti dall'*art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, comma primo e secondo. Nel caso di Comuni compresi in più circoscrizioni l'Ufficio centrale provinciale ha sede presso il Tribunale designato dal Presidente della Corte di appello ⁽⁵⁾.

2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di Sezione, l'Ufficio centrale provinciale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla

votazione dando atto del numero degli elettori iscritti nelle Sezioni e di quelli che hanno votato, nonché dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Indi procede alla somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum ⁽⁶⁾.

3. Il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria ⁽⁷⁾.

4. Nel caso di istituzione di nuovo Comune, i dati di cui al comma secondo devono essere computati anche distintamente per le sezioni elettorali comprese nel territorio proposto per l'autonomia e quelle comprese nel restante territorio; e nel caso di modifica di circoscrizioni egualmente i dati devono essere computati anche distintamente per ciascuno dei Comuni interessati ⁽⁸⁾.

5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici e sezioni e ai documenti annessi; uno viene inviato alla Presidenza del Consiglio regionale, e uno viene trasmesso, per mezzo di corriere speciale, al Presidente della Giunta regionale. Copie dei verbali sono altresì rimesse ai Sindaci dei Comuni interessati ⁽⁹⁾.

6. I delegati hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale ⁽¹⁰⁾.

(5) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

(6) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3 (come precisato nella relativa nota), è stato poi così modificato dall'*art. 52, comma 24, lettera a), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53* della stessa legge).

(7) Comma così sostituito dall'*art. 52, comma 24, lettera b), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il referendum è valido se alla votazione hanno partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto.».

(8) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

(9) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

(10) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

Art. 30

Pubblicato il risultato ai sensi del successivo articolo 34, si dà inizio al procedimento legislativo, con la procedura d'urgenza, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 31

Il risultato del referendum per la istituzione di nuovi Comuni viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione.

Dopo di che ha inizio il procedimento legislativo per la costituzione del nuovo Comune. Se la proposta di legge viene respinta dal Consiglio regionale, se ne dà notizia sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione conformemente al precedente comma.

(...)